

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
RELAZIONE COMPLESSIVA CONTENENTE IL BILANCIO
ANNUALE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI INTRODOTTI
ED ELIMINATI

Anno 2017

(Art. 8, comma 2-bis, legge 11 novembre 2011, n. 180)

Premessa

La relazione complessiva contenente il bilancio annuale degli oneri amministrativi (d'ora innanzi, anche "Relazione") è prevista dall'articolo 8 della legge 11 novembre 2011, n. 180, recante "*Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese*" (di seguito Statuto delle imprese).

Com'è noto, le disposizioni dello Statuto delle imprese si inseriscono nel quadro delle misure finalizzate a prevenire il proliferare di nuovi adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese attraverso meccanismi di controllo *ex ante*.

In particolare, la norma persegue gli obiettivi di:

1. responsabilizzare le amministrazioni nell'individuazione e nella stima dei costi degli adempimenti amministrativi introdotti ed eliminati con atti normativi;
2. garantire che il complesso degli oneri amministrativi annualmente introdotti da ogni amministrazione sia pari o inferiore a quello degli oneri eliminati;
3. disporre di uno strumento di "compensazione" nel caso in cui gli oneri introdotti da un'amministrazione siano superiori a quelli eliminati.

Nel primo paragrafo viene aggiornata la panoramica delle più rilevanti esperienze europee e internazionali in materia di misurazione degli oneri introdotti ed eliminati, già presente nelle precedenti relazioni.

Il paragrafo 2 descrive il processo di verifica delle relazioni di bilancio predisposte dalle singole amministrazioni da parte del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL) e del Dipartimento della funzione pubblica (DFP) e i risultati della consultazione delle associazioni imprenditoriali e dei consumatori.

Il terzo paragrafo illustra i contenuti delle relazioni sul bilancio, evidenziando i risultati disponibili per ogni amministrazione (dati aggiornati al 30 marzo 2018).

Infine, il quarto paragrafo contiene alcune considerazioni finali, alla luce di un'esperienza ormai quinquennale di applicazione del bilancio. In questo quadro, tenendo conto del contributo delle associazioni consultate, vengono delineati possibili ambiti di intervento finalizzati a:

- a) migliorare l'efficacia del bilancio degli oneri;
- b) accrescere le capacità delle amministrazioni nella individuazione e nella quantificazione degli oneri introdotti ed eliminati attraverso l'attività di regolazione;
- c) prospettare soluzioni a fronte di specifiche problematiche emerse nel corso degli anni.

1. Il contesto

1.1 Il quadro internazionale

Nel corso di questi ultimi cinque anni, le relazioni sul bilancio degli oneri hanno segnalato l'importanza crescente, a livello internazionale, delle esperienze di budget regolatorio, che è stato recentemente oggetto di approfondimento da parte del *Regulatory Policy Committee (OCSE)*, in occasione del Meeting dello scorso novembre¹. Il Regno Unito è stato il primo paese dell'OCSE a formalizzare tale approccio come politica ufficiale del Governo, con l'introduzione, nel 2011, della regola del *One In, One out*.

¹ *One-In X-Out: A Discussion Note, 17th meeting of the Regulatory Policy Committee, 7-8 November 2017, OECD Conference Centre, Paris, France*

Altri paesi dell'OCSE, come il Canada² e la Germania³, rispettivamente nel 2012 e nel 2015, hanno seguito l'esempio del Regno Unito. Lo stesso hanno fatto, tra gli altri, la Francia⁴, gli Stati Uniti⁵ e la Corea⁶, che hanno introdotto, nel corso degli ultimi cinque anni, i loro "modelli" di compensazione normativa. Anche l'Australia ha introdotto la regola del *One In, One Out*, ma tale approccio è stato successivamente abbandonato pur avendo consentito un risparmio di 4 miliardi di dollari australiani su un periodo di tre anni (2013, 2015), con una media di oltre 1 miliardo all'anno⁷.

È evidente che gli ordinamenti sono diversi da Paese a Paese e, quindi, ciascun Paese ha adottato il sistema, di volta in volta, più rispondente alle proprie caratteristiche e alle proprie necessità. Al di là del nome utilizzato, esistono, infatti, significative differenze nella loro attuazione, relative all'ambito di applicazione (e dunque alle esclusioni), all'oggetto della compensazione, ai meccanismi istituzionali e di coordinamento utilizzati. Per questa ragione, è ormai di uso comune, in ambito OCSE, il termine generico *One-In, X-Out* (o OIXO), "etichetta" applicabile a tutti i differenti approcci metodologici.

In tutti i Paesi citati, l'introduzione della compensazione degli oneri ha consentito la realizzazione di significativi risultati, a dimostrazione della sua rilevanza quale strumento di *better regulation*.

Nel Regno Unito, il programma è stato ritenuto talmente efficace da spingere il Governo a proseguire e raddoppiare la compensazione introducendo l'approccio *One-In, Two-Out*, che impone di compensare i costi introdotti con risparmi pari al doppio, per tutte le misure ad eccezione delle norme tributarie, fiscali e di emergenza, delle norme di derivazione europea che non introducono *goldplating* e di quelle che non hanno impatto sulle imprese e il terzo settore. Nel 2015, l'approccio è stato addirittura rafforzato e, adesso, i costi introdotti devono essere compensati con risparmi pari al triplo (*One-In, Three-Out*), al fine di raggiungere l'obiettivo di ridurre, di 10 miliardi di sterline, i costi di regolamentazione per le imprese per tutto il mandato del Parlamento, che si sarebbe dovuto concludere nel 2020.⁸ Nel primo periodo di attuazione della nuova regola, dall'8 maggio 2015 al 26 maggio 2016, i risparmi netti stimati sono pari a 885 milioni di GBP (BRE, 2016).

In Canada, tre anni dopo la sua introduzione, la regola del *One-for-One* è diventata legge con l'approvazione, nel 2015, del *Red Tape Reduction Act* e del *Red Tape Reduction Regulation*. Tale

² Il *one-for-one* obbliga i regolatori federali, nel caso impongano nuovi costi amministrativi con la modifica o l'emanazione di un nuovo atto, a provvedere a ridurre un ammontare pari di costi entro i due anni successivi dalla sua entrata in vigore (<https://www.canada.ca/en/treasury-board-secretariat/services/federal-regulatory-management/one-for-one-rule.html>).

³ In Germania la regola è stata adottata il 1° luglio 2015 su raccomandazione dell'organismo indipendente tedesco per il controllo della regolazione (il Normenkontrollrat) e riguarda i nuovi costi di compliance a carico delle imprese.

⁴ *Circulaire du 17 juillet 2013 relative à la mise en oeuvre du gel de la réglementation* (www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027721600) e *Circulaire du 26 juillet 2017 relative à la maîtrise du flux des textes réglementaires et de leur impact* (www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035297602).

⁵ Executive Order 13771 (<https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/01/30/presidential-executive-order-reducing-regulation-and-controlling>).

⁶ Luglio 2016.

⁷ L'Australia ha un approccio alla misurazione dei costi che include i costi amministrativi per la segnalazione dei dati e la gestione dei registri, i costi sostanziali della formazione dei dipendenti e dell'apparecchiatura di acquisto per conformarsi alle normative e i costi di ritardo delle perdite di reddito sostenute in attesa di revisione normativa. Il 23,9% delle modifiche (revisioni) normative ha rappresentato il 97% della riduzione dei costi (*Implementing the Deregulation Agenda: Cutting Red Tape*, Australian National Audit Office, 4 maggio 2016, <https://www.anao.gov.au/work/performance-audit/implementing-deregulation-agenda-cutting-red-tape>).

normativa contiene una clausola che prevede una revisione della legge che dovrà essere predisposta dal Tesoro dopo 5 anni dall'emanazione (dunque nel 2020). Dal 2012 al 2017, il totale degli oneri amministrativi risparmiati è pari a circa 30,2 milioni di dollari canadesi.⁹

In Germania, la regola *One-In, One-Out* è stata introdotta dal Governo nel marzo 2015, come parte del programma "Riduzione della burocrazia e *better regulation*". Obiettivo principale era limitare la proliferazione dei costi di conformità a lungo termine, senza tuttavia ostacolare le priorità politiche. In particolare, le misure in questione non avrebbero dovuto ostacolare o ritardare gli accordi di coalizione. A partire dal 2015, il Governo federale tedesco ha adottato un totale di 53 proposte a cui è stata applicata la nuova regola. Di queste proposte, 26 hanno portato ad un aumento dei costi di conformità (con un aumento totale di 457 milioni di euro). Tuttavia, ulteriori 27 nuove proposte hanno portato ad un risparmio di circa 1,4 miliardi di euro, con un saldo netto di 958 milioni di euro di benefici totali stimati.¹⁰

In Francia, a partire dal luglio 2013, la cosiddetta *moratoire «I pour I»* è stata adottata per ogni nuova disposizione che comporti oneri per i cittadini, le imprese o gli enti territoriali (*collectivités territoriales*), e costituisce una sezione delle relazioni sull'analisi di impatto. Come già riportato nella Relazione per l'anno 2015, in Francia, al fine di assicurare il rispetto della moratoria, è stata prevista, tra le misure di semplificazione, la creazione di un *panel* di imprese (*l'atelier impact entreprises*) con l'obiettivo di fare da controparte alle analisi di impatto presentate in allegato alle nuove norme. Nell'aggiornamento di febbraio 2017 è dichiarato che la misura è effettiva¹¹.

Gli Stati Uniti sono il Paese che, ultimo in ordine di tempo, ha con forza dedicato la propria attenzione sullo strumento della misurazione degli oneri. L'*Executive Order* del 30 gennaio 2017 "*Reducing Regulation and Controlling Regulatory Costs*" ha introdotto il budget regolatorio e la regola del *One-In, Two-out*; inoltre, ha previsto che ciascuna agenzia federale identifichi, per ogni nuovo atto regolatorio emanato o sottoposto a consultazione, almeno due diversi atti da abrogare, in modo che il budget annuale di costi introdotti ed eliminati sia pari a zero. Dal 2018, il direttore dell'*Office of Management and Budget's* (OMB) potrà autorizzare costi aggiuntivi specifici per ogni agenzia. Per l'attuazione di questa riforma regolatoria, un successivo *Executive Order* ("*Enforcing the regulatory reform agenda*") prevede che in ogni agenzia sia designato un *Regulatory Reform Officer* che guidi Task Force dedicate alla riduzione degli oneri della regolazione.

Infine, è interessante segnalare l'esperienza della Corea che, con una direttiva del Primo Ministro del luglio 2016, ha introdotto la regola *Cost-In, Cost-Out* (CICO), secondo cui qualsiasi nuova misura regolamentare o emendamento che comporti un costo netto incrementale diretto per i soggetti coinvolti debba essere compensata da misure che forniscano un risparmio almeno pari a tale importo. Sulla base delle ultime stime effettuate, a far data dalla sua piena applicazione (2016), l'introduzione di tale regola ha comportato una significativa riduzione del costo netto di regolazione: 625 miliardi di KRW (circa 550 milioni di dollari).¹²

⁹ Treasury Board of Canada Secretariat, 2017

¹⁰ Governo federale tedesco, 2016, www.bundesregierung.de/Webs/Breg/EN/Issues/better-regulation/_node.html

¹¹ Nella pagina <http://www.vie-publique.fr/actualite/panorama/avis/> sono raccolti i commenti forniti dall'*atelier*.

¹² Risultati presentati al 17esimo RPC meeting (OCSE) di Parigi dal Korea's Leading Think Thank, 2017.

1.2 La normativa nazionale

L'articolo 8 dello Statuto delle imprese ha introdotto, sull'esempio delle migliori esperienze internazionali, l'obbligo per le amministrazioni statali di predisporre, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sul bilancio complessivo degli oneri amministrativi introdotti o eliminati con gli atti normativi approvati nell'anno precedente.

Per costo amministrativo, in base alle definizioni riconosciute a livello internazionale e alle disposizioni in materia, si intende il costo sostenuto dalle imprese e dai cittadini per adempiere a un onere (o obbligo) informativo, ossia all'obbligo giuridico di fornire informazioni sulla propria attività. Rappresentano, ad esempio, oneri informativi le richieste di autorizzazione, la presentazione di documenti e relazioni, l'effettuazione di comunicazioni, la tenuta di registri, la conservazione di atti e documenti, da fornire su richiesta o verificati in caso di ispezione. Non rientrano, invece, nella definizione di onere informativo né gli obblighi di natura fiscale (ossia quelli che consistono nel versamento di somme di denaro a titolo di imposte di varia natura), né gli obblighi che discendono dall'adeguamento di comportamenti, di processi produttivi o di prodotti (quali, ad esempio, l'adozione di misure di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro). La predisposizione del bilancio degli oneri è collegata alla valutazione dei singoli atti normativi svolta nel corso dell'anno: ciascuna amministrazione deve riportare, nella propria relazione di bilancio, le stime degli oneri amministrativi, come valutate nelle relazioni sull'analisi di impatto della regolazione (AIR), elaborate nel corso dell'anno di riferimento ed eventualmente aggiornate per tener conto dei contenuti definitivi dei provvedimenti approvati. Il bilancio include, tuttavia, anche gli oneri derivanti dagli atti normativi non sottoposti ad AIR; non include, invece, gli oneri derivanti esclusivamente dall'attuazione di direttive europee.

L'individuazione degli oneri e la stima dei costi amministrativi è effettuata sulla base dei criteri e delle metodologie definiti nelle linee guida di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2013 (allegato A del provvedimento)¹³, che forniscono alle amministrazioni una guida operativa per la predisposizione della relazione sul bilancio degli oneri. In particolare, per agevolare le amministrazioni nelle attività di stima degli oneri introdotti e di quelli eliminati, le linee guida contengono un "tariffario" (costi standard) dei principali adempimenti per cittadini e imprese¹⁴ e i modelli da utilizzare per la quantificazione degli oneri relativi a ciascun provvedimento normativo e per la predisposizione del bilancio.

Le relazioni sul bilancio redatte dalle singole amministrazioni sono verificate, per quanto di competenza, dal DAGL e trasmesse al DFP che predispone, sentite le associazioni imprenditoriali e dei consumatori, *"la relazione complessiva, contenente il bilancio annuale degli oneri amministrativi introdotti e eliminati, che evidenzia il risultato con riferimento a ciascuna amministrazione. La relazione è comunicata al DAGL e pubblicata sul sito del Governo entro il 31 marzo di ogni anno"* (art. 8 dello Statuto delle imprese).

Se gli oneri introdotti sono superiori a quelli eliminati, il Governo adotta, entro novanta giorni dalla pubblicazione della Relazione, i provvedimenti necessari a "tagliare oneri di pari importo",

¹³ Le Linee guida sono disponibili al link <http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/Semplificazione/MisurazioneOneri/Linee%20guida%20oneri%20introdotti-eliminati.pdf>.

¹⁴ Come illustrato nelle Linee guida, il tariffario si basa sui dati raccolti dal DFP nel corso delle indagini sulla Misurazione degli oneri amministrativi (MOA), i cui risultati sono disponibili sul sito <http://www.funzionepubblica.gov.it/semplificazione/la-misurazione-degli-oneri>.

assicurando il pareggio di bilancio, attraverso regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17 comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Il percorso di verifica delle relazioni sul bilancio

2.1 Le valutazioni del DAGL e del DFP

Nel quinto anno di applicazione della disciplina sul bilancio degli oneri, si è svolto il processo di monitoraggio e valutazione delle relazioni prodotte dalle amministrazioni, condotto dal DAGL.

A tal fine, il DAGL ha richiesto a ciascuna amministrazione di dare conto degli oneri amministrativi relativi ai provvedimenti adottati nel corso dell'anno 2017.

Successivamente alla trasmissione, da parte delle amministrazioni, delle relazioni sul bilancio, prevista ai sensi dell'art. 8, entro il 31 gennaio, il DAGL ha provveduto a confrontare i dati contenuti in queste ultime con quelli riportati nelle AIR, e ha trasmesso al DFP una scheda che riporta, per ogni atto normativo: 1) i contenuti della sezione oneri amministrativi della relazione AIR, incluse le stime eventualmente prodotte dall'amministrazione; 2) le eventuali discrepanze riscontrate tra la relazione AIR e quanto indicato nel bilancio.

Contestualmente, il DFP ha svolto l'esame delle relazioni inviate dalle amministrazioni, concentrandosi, secondo le sue competenze, sulle metodologie seguite per il computo degli oneri e sulla coerenza delle stime e della redazione dei bilanci con i criteri e le metodologie individuati dalle linee guida. Sulla base di tali attività, il DFP ha richiesto alle amministrazioni le integrazioni necessarie ad assicurare l'esaustività e la coerenza delle relazioni stesse.

Infine, il DFP ha inviato alle amministrazioni gli esiti delle consultazioni delle associazioni imprenditoriali (vedi allegato 2), chiedendo un riscontro sulle osservazioni pervenute.

2.2 Il contributo delle associazioni

Le associazioni consultate¹⁵, come previsto dal comma 2-bis dell'articolo 8 dello Statuto delle imprese, hanno offerto, come negli anni precedenti, un contributo significativo. Le osservazioni puntuali si sono concentrate in particolare su provvedimenti di competenza del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero del lavoro e delle politiche Sociali, del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, del Ministero della salute, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali e del Ministero della Giustizia. I contributi delle associazioni hanno riguardato, come evidenziato negli anni precedenti, anche oneri connessi ad adempimenti in materia fiscale e creditizia, obblighi di conformità sostanziale, che pur essendo esclusi dal campo di applicazione dell'articolo 8 della legge n. 180 del 2011, sono considerati relevantissimi per le imprese. Anche quest'anno, le segnalazioni delle associazioni hanno riguardato non solo le nuove complicazioni introdotte, ma anche gli oneri eliminati connessi alle semplificazioni adottate nel corso del 2017.

¹⁵ È stata inviata la documentazione e la richiesta di contributi a tutte associazioni rappresentate nel Comitato Nazionale Consumatori Utenti (CNCU), che sono state invitate anche ad un apposito incontro; dalle associazioni dei cittadini utenti e consumatori non sono pervenuti contributi specifici. Per quanto concerne le associazioni imprenditoriali, la documentazione è stata inviata alle associazioni imprenditoriali (Confartigianato, Confcommercio, CNA - aderenti a Rete Imprese Italia - e Confindustria), hanno partecipato ad un incontro dedicato. Per i contributi pervenuti dalle associazioni imprenditoriali si rinvia al testo della Relazione e all'Allegato 2.

Inoltre, le associazioni imprenditoriali hanno posto l'esigenza di fondo di avviare, alla luce di cinque anni di esperienza, una riflessione sul bilancio degli oneri, al fine di affrontare le criticità incontrate e di individuare, valorizzando quanto sin qui è stato realizzato, i correttivi che consentano di migliorare l'efficacia del processo e rendere effettivamente percepibili per le imprese e i cittadini gli impatti di uno strumento nato per prevenire l'introduzione di nuove complicazioni.

Nello specifico, i rappresentanti delle associazioni consultate hanno segnalato diversi limiti del *regulatory budget*, alcuni dei quali già evidenziati nelle precedenti relazioni. Tra questi, si menzionano i seguenti:

1. l'esclusione degli adempimenti in materia fiscale e creditizia e di quelli verso terzi (ad esempio le etichettature), prevista dalla legge n. 180 del 2011, che sottrae dal bilancio degli oneri provvedimenti a forte impatto per i destinatari, giudicati particolarmente rilevanti dalle associazioni imprenditoriali;
2. il rischio che i provvedimenti attuativi di norme rilevanti in termini di oneri introdotti ed eliminati "sfuggano" al bilancio, soprattutto in un orizzonte pluriennale. Da questo punto di vista si evidenziano i seguenti aspetti, tra loro strettamente connessi:
 - a) con sempre maggiore frequenza, l'attuazione dei provvedimenti di fonte primaria e, quindi, la definizione puntuale delle modalità di adempimento degli obblighi informativi in essi contenuti, è rimandata ad atti normativi c.d. di "*soft law*" (circolari esplicative, linee guida, etc.) che rischiano di non essere presi in considerazione con la conseguenza di eludere l'obiettivo proprio del bilancio che è quello del contenimento degli oneri;
 - b) la quantificazione dei costi amministrativi associati ai nuovi oneri introdotti e/o eliminati può essere contabilizzata solo nell'anno di emanazione degli atti secondari, che spesso è diverso da quello di approvazione del provvedimento madre. Questo meccanismo impedisce una valutazione complessiva degli oneri associati al medesimo oggetto;
3. la scarsa attenzione rivolta all'introduzione di adempimenti e oneri ulteriori rispetto a quelli imposti dalla regolazione europea (c.d. *goldplating*).

Inoltre, è stata confermata l'esigenza di una maggiore selettività del processo che, sulla base del principio di proporzionalità, concentri la quantificazione degli oneri sugli adempimenti più rilevanti.

La consultazione con le associazioni imprenditoriali, quindi, ha contribuito in modo molto rilevante a focalizzare le dimensioni del miglioramento dell'efficacia e dell'impatto del bilancio e a individuare gli ambiti di intervento indicati nel paragrafo conclusivo della relazione.

3. Il bilancio annuale degli oneri amministrativi

Al 31 marzo 2018, il quadro delle relazioni di bilancio pervenute è il seguente:

1. hanno redatto il bilancio degli oneri o comunque inviato quantificazioni il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale, il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi e il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per alcune delle

amministrazioni citate si è in attesa di un riscontro alle richieste inviate dal Dipartimento della funzione pubblica e alle segnalazioni del mondo imprenditoriale;

2. hanno attestato di non avere introdotto né eliminato oneri il Ministero della difesa, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministero dell'interno, il Ministero della giustizia, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, il Dipartimento politiche antidroga, il Dipartimento politiche europee, il Dipartimento per le politiche di coesione, il Dipartimento per le riforme istituzionali e il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri;
3. hanno inviato una relazione di bilancio, sulla quale sono stati richiesti dal Dipartimento della funzione pubblica gli approfondimenti e le integrazioni descritti di seguito, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero della salute;
4. non hanno ancora inviato la relazione sul bilancio il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca.

Alla luce di quanto indicato sopra e a valle dell'attività di analisi e di verifica delle relazioni sul bilancio e degli esiti della consultazione, si evidenzia che gli elementi acquisiti consentono di redigere un bilancio degli oneri limitatamente al Ministero per i Beni Culturali e Ambientali (l'allegato 1 riporta la relativa scheda di bilancio).

Di seguito, si riportano i principali elementi delle relazioni sul bilancio delle amministrazioni. Ove disponibile, è evidenziato il risultato con riferimento a ciascuna amministrazione. Sulla base degli ulteriori riscontri che saranno forniti dalle amministrazioni, anche in merito alle osservazioni delle associazioni imprenditoriali, la Relazione sarà integrata con una nota di aggiornamento al 31 maggio 2018.

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

La relazione sul bilancio degli oneri del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo quantifica gli oneri eliminati dal regolamento sull'individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti ad autorizzazione paesaggistica semplificata (decreto del presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31¹⁶), stimati in **96.358.773** euro (46.179.483 euro per i cittadini e 50.179.290 euro per le imprese).

Considerato che l'amministrazione, nella relazione per l'anno 2016, aveva evidenziato che il disavanzo pari a **4.675.605** euro sarebbe stato compensato con la riduzione degli oneri amministrativi a carico di cittadini e imprese operata dal decreto del presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, al netto di tale compensazione il **saldo di bilancio** per l'anno 2017 è pari a - **91.683.168** euro.

Si resta in attesa di integrazioni e approfondimenti del Ministero dell'economia e delle finanze in merito alle osservazioni del Dipartimento della funzione pubblica sui provvedimenti relativi a:
a) regolamento sulle modalità di attribuzione della Carta elettronica per l'adesione al sistema

¹⁶ D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31, Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata.

“bonus cultura” anche ai giovani che compiono 18 anni nel 2017 (DPCM 4 agosto 2017, n. 136¹⁷); b) disciplina degli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati (decreto ministeriale 22 agosto 2017, n. 154¹⁸); c) disciplina dei requisiti necessari per garantire il buon funzionamento della gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno (decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35¹⁹).

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

La relazione di bilancio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare individua cinque provvedimenti, adottati nel 2017, ai quali sono associati oneri informativi, introdotti o eliminati, come di seguito specificato:

- a) il primo è relativo alla sperimentazione del sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi contenenti birra o acqua minerale serviti al pubblico da alberghi o residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri punti di consumo (decreto ministeriale 3 luglio 2017, n. 142²⁰). In merito a questo provvedimento, l'amministrazione quantifica nuovi oneri amministrativi a carico di imprese pari a **5.740** euro, per effetto dell'introduzione dell'obbligo, in capo ai distributori e/o produttori di bevande (rispettivamente, in caso di filiera di tipo lungo e di tipo corto), di compilare e trasmettere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il modulo di adesione alla filiera, gli importi della cauzione riferiti ai diversi volumi di imballaggio e la scheda di rilevamento dati (in cui indicare il tipo di bevanda, il volume espresso in litri, la tipologia di materiale, il numero degli imballaggi consegnati e il numero degli esercenti aderenti);
- b) il secondo riguarda i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione sulla qualità della benzina e del combustibile diesel e la promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (decreto legislativo 21 marzo 2017, n. 51²¹). A riguardo, l'amministrazione fornisce, nella propria relazione di bilancio, un quadro di sintesi degli oneri introdotti, ma non provvede alla loro quantificazione utilizzando i parametri e lo schema di bilancio di cui alle Linee guida allegate al DPCM 25 gennaio 2013;

¹⁷ D.P.C.M. 4 agosto 2017, n. 136, Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2016, n. 187, recante i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica prevista dall'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni.

¹⁸ D.M. 22 agosto 2017, n. 154, Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

¹⁹ D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 35, Attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno.

²⁰ DM 3 luglio 2017, n. 142, Regolamento recante la sperimentazione di un sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare, ai sensi dell'articolo 219-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

²¹ D.Lgs. 21 marzo 2017, n. 51, Attuazione della direttiva (UE) 2015/652 che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e della direttiva (UE) 2015/1513 che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

- c) il terzo provvedimento è relativo alle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie da parte dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche – AEE (decreto ministeriale 9 marzo 2017, n. 68²²). In merito a questo provvedimento, l'amministrazione quantifica nuovi oneri amministrativi a carico delle imprese produttrici di AEE pari a **1.400** euro, per effetto dell'introduzione dell'obbligo di comunicare al Centro di coordinamento il costo atteso delle operazioni di gestione (raccolta, trattamento, recupero e smaltimento) dei Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- d) il terzo provvedimento reca disposizioni di riordino e di semplificazione della disciplina inerente la gestione delle terre e rocce da scavo (decreto del presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120²³). In relazione a questo provvedimento, l'amministrazione quantifica una riduzione di oneri amministrativi a carico di imprese pari a **19.613.500** euro, associato all'eliminazione degli obblighi di:
- comunicazione preventiva all'autorità competente e contestuale trasmissione del relativo modulo compilato in occasione del trasporto;
 - compilazione e utilizzo di apposito documento di accompagnamento durante il trasporto (c.d. "formulario di identificazione"), rendicontazione annuale per il catasto rifiuti (modello unico di dichiarazione – MUD) e registro di carico e scarico per i residui della lavorazione dei materiali lapidei che sono stati esclusi dalla nozione di "terre e rocce da scavo".

Si riduce inoltre, il periodo di conservazione del documento di trasporto, da 5 a 3 anni.

- e) il quarto provvedimento è relativo alla semplificazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale cui sono sottoposti i progetti che servono a stimolare la ripresa economica dell'Italia (decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104²⁴). In merito a questo provvedimento, l'amministrazione quantifica una riduzione di oneri amministrativi a carico delle piccole e medie imprese pari a **25.300.000** euro, associato all'eliminazione degli obblighi di:
- invio della documentazione progettuale, in formato cartaceo, a tutti i soggetti interessati ;
 - pubblicazione dell'avviso, per le procedure di valutazione e di impatto ambientale, statali e regionali, sui quotidiani di stampa nazionale e locale.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, nella nota di aggiornamento alla relazione per l'anno 2016, aveva evidenziato un disavanzo pari a **38.232.000** euro. Con successiva comunicazione del 29 dicembre 2017, l'Amministrazione ha dichiarato che tale sbilancio sarebbe

²² D.M. 9 marzo 2017, n. 68, Regolamento concernente le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie da parte dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.

²³ D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120, Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

²⁴ D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104, Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114.

stato compensato con la riduzione degli oneri amministrativi operata dal d.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 e dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 104, di cui ai punti *c)* e *d)* sopraelencati.

Si resta in attesa di un riscontro del Ministero dell'economia e delle finanze sulla quantificazione di cui al punto *b)* e in merito alle ulteriori osservazioni del Dipartimento della funzione pubblica.

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

La relazione sul bilancio degli oneri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti individua, tra gli atti approvati nel 2017, solo due provvedimenti ai quali sono associati oneri informativi, eliminati, come di seguito specificato:

- a) il primo è relativo al rilascio di un documento unico contenente i dati di circolazione e di proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi ricadenti nel regime dei beni mobili registrati (decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98²⁵) che elimina oneri per **2.698.136** euro;
- b) il secondo riguarda le procedure per ottenere l'idoneità psicofisica per il conseguimento e la conferma di validità della patente di guida da parte di persone affette da malattie del sangue (decreto del presidente della Repubblica 10 luglio 2017, n. 139²⁶) che, eliminando l'obbligo di accertamento in commissione medica locale per i pazienti affetti dalle suddette malattie, comporta un risparmio quantificato in **3.237.097** euro.

Si resta in attesa di integrazioni e approfondimenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in merito alle osservazioni del Dipartimento della funzione pubblica su tre provvedimenti:

- 1) regolamento su criteri e modalità per la concessione di contributi ai servizi di trasporto ferroviario intermodale e trasbordato in arrivo e in partenza da nodi logistici o portuali in Italia, c.d. *Ferrobonus* (DM 14 luglio 2017, n. 125²⁷);
- 2) regolamento sulle modalità di erogazione e ripartizione di contributi per l'istituzione, l'avvio e la realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci o il miglioramento dei servizi su rotte esistenti, in arrivo e in partenza da porti situati in Italia, che collegano porti situati in Italia o negli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, c.d. *Marebonus* (DM 13 settembre 2017, n. 176²⁸);
- 3) decreto sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi correlati al riporto nautico (decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229²⁹).

²⁵ D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98, Razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 7 agosto 2015, n. 124.

²⁶ D.P.R. 10 luglio 2017, n. 139, Regolamento recante modifica all'Appendice II al Titolo IV - Articolo 320 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in materia di idoneità psicofisica per il conseguimento e la conferma di validità della patente di guida da parte di persone affette da malattie del sangue.

²⁷ DM 14 luglio 2017, n. 125, Regolamento recante l'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, commi 648 e 649, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

²⁸ D.M. 13 settembre 2017, n. 176, Regolamento recante individuazione dei beneficiari, commisurazione degli aiuti, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 647 della legge 28 dicembre 2015, n. 208-«Marebonus».

²⁹ D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229, Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167.

A riguardo, l'amministrazione, nella propria relazione di bilancio, fornisce un quadro di sintesi degli oneri introdotti (nei casi di cui ai punti 1) e 2) dell'elenco) ed eliminati (nel caso del punto 3) dell'elenco), ma non provvede alla loro quantificazione.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

La relazione sul bilancio degli oneri del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dà conto degli oneri introdotti ed eliminati da cinque atti approvati nel 2017, come di seguito specificato:

- a) il primo è relativo alla tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e alla promozione del lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato (legge 22 maggio 2017, n. 81³⁰) che introduce oneri per un totale di **68.151.480** euro;
- b) il secondo riguarda l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio (decreto legge 17 marzo 2017, n. 25³¹) che, eliminando i costi sostenuti dai committenti imprenditori e professionisti relativi alla comunicazione preventiva alla pubblica amministrazione dei dati anagrafici del lavoratore, del luogo e dell'arco temporale di svolgimento della prestazione occasionale, comporta un risparmio quantificato in **537.817. 770** euro;
- c) il terzo e il quarto riguardano le procedure di accesso ai contributi relativi al pensionamento anticipato per i lavoratori precoci (decreto del presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2017, n. 87³²) e all'indennità per conseguire l'anticipo pensionistico - APE (decreto del presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2017, n. 88³³) che introducono oneri informativi connessi alla compilazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e dei documenti probatori atti a certificare la sussistenza delle condizioni richieste dalle rispettive norme per l'accesso ai benefici. A riguardo, si resta in attesa di un riscontro del Ministero dell'economia e delle finanze sulla quantificazione che non è stata effettuata utilizzando i parametri e lo schema di bilancio di cui alle Linee guida allegate al DPCM 25 gennaio 2013;
- d) il quinto provvedimento è relativo all'introduzione di una misura unica a livello nazionale di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale (decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147³⁴) che introduce oneri per un totale di **3.312.500** euro.

Si resta in attesa di un riscontro dell'Amministrazione sulle quantificazioni sopra indicate e in merito alle osservazioni del Dipartimento della funzione pubblica sui provvedimenti di: *a)* riordino e revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore (decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117³⁵); *b)* revisione della disciplina in materia di impresa sociale (decreto

³⁰ L. 22 maggio 2017, n. 81, Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.

³¹ D.L. 17 marzo 2017, n. 25, Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti.

³² D.P.C.M. 23 maggio 2017, n. 87, Regolamento di attuazione dell'articolo 1, commi da 199 a 205, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in materia di riduzione del requisito contributivo di accesso al pensionamento anticipato per i lavoratori c.d. precoci.

³³ D.P.C.M. 23 maggio 2017, n. 88, Regolamento di attuazione dell'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in materia di APE sociale.

³⁴ D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147, Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà.

³⁵ D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.

legislativo 3 luglio 2017, n. 112³⁶); c) riforma strutturale dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali è stato richiesto un riscontro anche rispetto alle segnalazioni delle associazioni imprenditoriali.

Ministero dell'economia e delle finanze

Il Ministero dell'economia e delle finanze, nella relazione sul bilancio degli oneri, dichiara di non aver introdotto ed eliminato oneri. Tuttavia, segnala alcuni provvedimenti che, pur non rientrando nell'ambito di applicazione del bilancio, introducono ed eliminano oneri, quali: a) il decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148³⁷ che prevede, tra l'altro, l'informatizzazione della tenuta dei registri delle fatture e degli acquisti IVA, determinando una riduzione degli oneri amministrativi pari a **127.931.075** euro; b) la legge 27 dicembre 2017, n. 205³⁸ che prevede, nell'art. 1, comma 909, introduzione di nuovi oneri quantificati in **2.600.000** euro e risparmi stimati in **2.700.000** euro.

Si resta in attesa di ulteriori chiarimenti dell'Amministrazione sulle quantificazioni sopra indicate e in merito alle osservazioni del Dipartimento della funzione pubblica.

Dipartimento per le politiche della famiglia

Il Dipartimento per le politiche della famiglia indica, nella propria relazione di bilancio, gli oneri amministrativi introdotti dalla Legge di bilancio 2017³⁹, relativi al premio alla nascita o all'adozione di minore (art. 1, comma 353) e al pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, c.d. "buono nido" (art. 1, comma 355), stimati in **7.192.779** euro.

A riguardo si evidenzia che questo provvedimento, secondo quanto disposto dall'art. 8, comma 2 dello Statuto delle imprese, sarebbe dovuto essere stato correttamente considerato nella relazione dello scorso anno poiché definitivamente approvato nel 2016.

Tuttavia, il Dipartimento per le politiche della famiglia, considerando che gli effetti di tale intervento normativo si sarebbe verificati nell'anno successivo, ha ritenuto opportuno segnalarlo tra i provvedimenti che introducono oneri, nel bilancio 2017.

³⁶ D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112, Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106.

³⁷ D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili, convertito, in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 4 dicembre 2017, n. 172.

³⁸ L. 27 dicembre 2017, n. 205, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.

³⁹ L. 11 dicembre 2016, n. 232, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.

Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale

La relazione sul bilancio degli oneri del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale indica gli oneri amministrativi eliminati dal provvedimento di revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale (decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40⁴⁰), stimati in **42.546** euro.

L'amministrazione dichiara che, nel corso del 2017, non stati approvati altri atti normativi che introducono o eliminano oneri. Conseguentemente, il **saldo di bilancio** è pari a - **42.546** euro.

Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi

La relazione sul bilancio degli oneri del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi dà conto degli oneri amministrativi eliminati dal provvedimento di revisione delle procedure per la partecipazione al concorso a referendario TAR (decreto del presidente della Repubblica 4 agosto 2017, n. 132⁴¹), stimati in **43.333** euro.

L'amministrazione non dà conto di ulteriori provvedimenti approvati nel corso del 2017; conseguentemente, il **saldo di bilancio** è pari a - **43.333** euro.

Il Ministero della difesa, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministero dell'interno, il Ministero della giustizia hanno comunicato che con gli atti normativi approvati nell'anno 2017 non sono stati introdotti o eliminati oneri amministrativi. Il relativo **saldo di bilancio** è pari a zero.

Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il **Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, il Dipartimento politiche antidroga, il Dipartimento politiche europee, il Dipartimento per le politiche di coesione e il Dipartimento per le riforme istituzionali**, nelle proprie relazioni di bilancio, comunicano di non aver né introdotto né eliminato oneri con i provvedimenti adottati nel corso del 2017.

Inoltre, anche il **Dipartimento della funzione pubblica**, nella relazione sul bilancio degli oneri, dichiara di non aver introdotto ed eliminato oneri. Tuttavia, segnala il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, confermando i risparmi, quantificati dall'Amministrazione competente (il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) in **2.698.136** euro.

Conseguentemente il relativo **saldo di bilancio** anche per queste amministrazioni è **pari a zero**.

⁴⁰ D.Lgs. 6 marzo 2017, n. 40, Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106.

⁴¹ D.P.R. 4 agosto 2017, n. 132, Regolamento recante modifiche agli articoli 14 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214, recante regolamento di esecuzione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei tribunali amministrativi regionali, in materia di concorso a referendario di TAR.

Il **Ministero dello sviluppo economico**, nella relazione inviata, effettua una ricognizione dei provvedimenti che non hanno né introdotto, né eliminato oneri. Si resta in attesa di integrazioni e approfondimenti in relazione:

- a) al regolamento sul funzionamento del Registro nazionale aiuti di Stato (decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115⁴²) che, introducendo criteri per l'interoperabilità con i registri SIAN e SIPA e per l'eventuale interoperabilità con le banche di dati in materia di agevolazioni pubbliche alle imprese, consentirà l'abbandono dell'attuale sistema di verifica del massimale *de minimis* fondato sulle autodichiarazioni delle imprese relative agli aiuti fruiti nell'ultimo triennio e ai dati necessari per la determinazioni della dimensione d'impresa. Tali dati verranno acquisiti d'ufficio;
- b) al regolamento sui criteri di riparto e sulle procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione dell'esercizio finanziario 2016, in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali (decreto del presidente della Repubblica 23 agosto 2017 n. 146⁴³); tale provvedimento, informatizzando le procedura di invio delle domande ai fini dell'erogazione dei contributi, determina un risparmio nei tempi di predisposizione della documentazione e di risposta dell'amministrazione;
- c) al decreto sul riordino e semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali (decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221⁴⁴) che, prevedendo la c.d. "*licenza zero*", elimina gli oneri informativi connessi alla presentazione di domande di autorizzazione per prodotti che presentano profili di dualità;
- d) alla disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni relative alle informazioni obbligatorie sugli alimenti (decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231⁴⁵) che, come accennato nella relazione AIR, introduce l'obbligo di conservare e produrre, in caso di verifica degli organi di controllo, la documentazione informativa sulla presenza degli allergeni.

Il **Ministero della salute**, nella relazione inviata, effettua una ricognizione dei provvedimenti che non hanno né introdotto, né eliminato oneri. Si resta in attesa di integrazioni e approfondimenti in relazione:

- a) alla disciplina sanzionatoria per la violazione degli obblighi riguardanti i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (decreto legislativo 10 febbraio 2017, n.

⁴² D.M. 31 maggio 2017, n. 115, Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni.

⁴³ D.P.R. 23 agosto 2017, n. 146, Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali.

⁴⁴ D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 221, Attuazione della delega al Governo di cui all'articolo 7 della legge 12 agosto 2016, n. 170, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti.

⁴⁵ D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 231, Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 «Legge di delegazione europea 2015».

29⁴⁶) che, estendendo a tutti gli operatori economici dei materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti, la comunicazione all'autorità sanitaria territorialmente competente dei propri stabilimenti, sembrerebbero introdurre nuovi oneri, non contemplati dall'amministrazione;

- b) alle disposizioni relative alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori (decreto legislativo 15 settembre 2017 n. 145⁴⁷) che, aggiungendo tra i dati obbligatori da indicare in etichetta, la sede e l'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, sembrerebbe introdurre nuovi oneri, non contemplati dall'amministrazione;
- c) alle disposizioni in materia di libera circolazione delle merci, delle persone e dei servizi (legge 20 novembre 2017, n. 167⁴⁸) che, prevedendo, tra l'altro, l'informatizzazione dei meccanismi di registrazione dei dati relativi alla produzione, commercializzazione e distribuzione ed uso dei medicinali veterinari, sembrerebbe eliminare oneri non quantificati dall'amministrazione;
- d) alle disposizioni in materia di prevenzione vaccinale (legge 31 luglio 2017, n. 119⁴⁹) che, prevedendo la presentazione di idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie o l'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, sembrerebbe introdurre nuovi oneri, non contemplati dall'amministrazione.

Al Ministero della salute è stato richiesto un riscontro anche rispetto alle segnalazioni delle associazioni imprenditoriali.

4. Conclusioni

L'analisi sin qui svolta permette di tracciare il quadro dell'attuazione delle disposizioni dell'articolo 8 della legge n. 180 del 2011 sul bilancio degli oneri introdotti ed eliminati. Come evidenziato nelle relazioni precedenti, la situazione continua a presentare luci e ombre.

Anche per l'anno 2017, non è possibile predisporre, entro la scadenza del 31 marzo, una relazione complessiva che contenga il bilancio annuale degli oneri amministrativi introdotti ed eliminati con riferimento a tutte le amministrazioni. Hanno presentato la relazione di bilancio ventuno amministrazioni (undici Ministeri e dieci Dipartimenti della Presidenza del Consiglio), mentre due Ministeri non hanno ancora fornito informazioni. In particolare:

1. le amministrazioni che hanno presentato un bilancio con oneri introdotti ed eliminati o comunque delle quantificazioni sono dieci, cinque in più rispetto al 2016. Come negli anni precedenti, per alcune di queste amministrazioni, è stato necessario, anche in vista della nota di aggiornamento al 31 maggio, richiedere approfondimenti sulle quantificazioni e chiarimenti su temi specifici segnalati dalle associazioni imprenditoriali;

⁴⁶ D.Lgs. 10 febbraio 2017, n. 29, Disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1935/2004, n. 1895/2005, n. 2023/2006, n. 282/2008, n. 450/2009 e n. 10/2011, in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti.

⁴⁷ D.Lgs. 15 settembre 2017 n. 145, Disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 - Legge di delegazione europea 2015.

⁴⁸ L. 20 novembre 2017 n. 167, Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017.

⁴⁹ L. 31 luglio 2017, n. 119, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale.

2. undici amministrazioni hanno presentato una relazione contenente la ricognizione dei procedimenti adottati nel 2017, attestando di non avere né introdotto, né eliminato oneri. Per alcuni di questi provvedimenti sono stati richiesti ulteriori approfondimenti di cui si darà conto nella nota integrativa al 31 maggio, unitamente ai riscontri in merito alle osservazioni formulate dalle associazioni imprenditoriali nel corso dell'attività di consultazione;
3. le amministrazioni inadempienti, come nel 2016, sono due. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca sono le amministrazioni che nel 2017 non hanno ancora inviato la propria relazione.

A valle delle attività di verifica condotte, si conferma come nella relazione dell'anno precedente, accanto ad un relativo o miglioramento della capacità delle amministrazioni di individuare gli oneri introdotti ed eliminati nell'ambito della propria attività normativa, il permanere di: 1) difficoltà nell'attività di stima degli oneri (non sempre effettuata nel rispetto dei criteri indicati nelle Linee guida allegate al DPCM 25 gennaio 2013); 2) inadempienze e resistenze culturali da parte delle Amministrazioni che considerano l'attività di quantificazione degli oneri come un mero adempimento formale anziché come una risorsa per migliorare la qualità della regolazione.

Alle luce delle considerazioni sin qui svolte, e dato il crescente rilievo assunto a livello internazionale dal *regulatory budget*, le associazioni imprenditoriali, a cinque anni dall'introduzione del bilancio, sottolineano la necessità e l'importanza di rilanciare questo strumento.

Di seguito si sintetizzano i percorsi di miglioramento e correttivi elaborati, con il contributo delle associazioni, negli ultimi cinque anni, al fine di trasformare questa potenzialità in un'importante risorsa per assicurare a cittadini e imprese informazione, trasparenza, miglioramento della qualità delle regole e capacità di prevenire nuove complicazioni (vedi box n. 1).

Box 1

- **Estendere l'ambito di applicazione del bilancio degli oneri:** comprendere i provvedimenti in materia fiscale, creditizia e quelli verso terzi, a forte impatto sui destinatari e ritenuti essenziali dalle associazioni imprenditoriali;
- **Dedicare maggiore attenzione alle “filieri dei provvedimenti”:** estendere il monitoraggio sugli oneri introdotti ed eliminati anche all'attività di regolamentazione delle amministrazioni diverse da quelle centrali. Al fine di dare adeguata visibilità a questo fenomeno è necessario modificare le Linee guida in modo da dare specifica evidenza ai provvedimenti attuativi e alla stima dei relativi oneri, anche in un orizzonte pluriennale. Allo stesso fine, può essere considerata l'opportunità di un coordinamento efficace tra le disposizioni dell'articolo 8 e quelle dell'articolo 7 dello Statuto delle imprese finalizzate ad assicurare la trasparenza e la riduzione degli adempimenti;
- **Applicare il principio di proporzionalità:** prevedere l'esclusione dal bilancio degli adempimenti “a basso impatto”, fissando soglie minime per la popolazione cui gli oneri introdotti o eliminati si riferiscono o per i relativi costi unitari, al di sotto delle quali non procedere nella stima degli oneri. Tali soglie potranno essere individuate sentite le associazioni imprenditoriali e dei cittadini;
- **Escludere gli adempimenti connessi all'ottenimento di benefici:** non includere nel bilancio i costi che cittadini e imprese sostengono per adempimenti finalizzati ad ottenere benefici (come, ad esempio, le domande di sussidi, contributi, etc.) che possono produrre una situazione “paradossale” per le amministrazioni che, per le loro finalità istituzionali, erogano un grande numero di benefici;
- **Dare specifica evidenza al goldplating:** dedicare maggiore attenzione all'introduzione, in sede di recepimento di direttive europee, di adempimenti ed oneri ulteriori rispetto a quelli definiti dal regolatore europeo.

Infine, per conseguire un miglioramento tangibile nell'utilizzo a regime dello strumento, si ritiene essenziale investire nel rafforzamento della capacità amministrativa e nel supporto alle amministrazioni. In tal senso, la leva della formazione può giocare un ruolo decisivo. La sua rilevanza è altresì evidenziata dal fatto che il tema dello sviluppo delle capacità amministrative in materia di *better regulation* è posto al centro del programma pluriennale d'interventi Programma Operativo Nazionale (PON) “Governance e capacità istituzionale 2014-2020”.

In particolare, muovendo dall'assunto che il rafforzamento della capacità amministrativa costituisce una delle condizioni essenziali per la crescita del Paese e per l'implementazione delle politiche pubbliche, il PON Governance e capacità istituzionale 2014-2020 dedica a questo tema particolare attenzione, anche al fine di supportare la *better regulation*; nell'ambito dell'obiettivo tematico 11 (“Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e un'amministrazione pubblica efficiente”) è prevista, infatti, una specifica priorità di investimento (“11i – Investire nella capacità istituzionale e nell'efficienza delle pubbliche amministrazioni e dei servizi pubblici a livello nazionale, regionale e locale nell'ottica delle riforme, di una migliore regolamentazione e di una buona *governance*”).

BILANCIO MIBACT							
N°	OBBLIGO INFORMATIVO	DENOMINAZIONE	RIVOLTO A	COSTO MEDIO	POPOLAZIONE	FREQUENZA	COSTI TOTALI
							INTRODOTTI
							ELIMINATI
1	Ordinario -> Semplificato	Cittadini	605	14712	1		-8.900.760
2	Ordinario -> Esente	Cittadini	1167,5	16067	1		-18.758.222,5
3	Ordinario -> Ordinario	Cittadini	0	16021	1		0
4	Sempl. Vecchio -> Sempl. Nuovo	Cittadini	215	10200	1		-2.193.000
5	Sempl. Vecchio -> Esente	Cittadini	777,5	21000	1		-16.327.500
6	Ordinario -> Semplificato	Imprese	1310	9807	1		-12.847.170
7	Ordinario -> Esente	Imprese	2135	10712	1		-22.870.120
8	Ordinario -> Ordinario	Imprese	0	10681	1		0
9	Sempl. Vecchio -> Sempl. Nuovo	Imprese	140	6800	1		-952.000
10	Sempl. Vecchio -> Esente	Imprese	965	14000	1		-13.510.000
						SALDO	-96.358.772,5

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

SEGNALAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI RELATIVE A ONERI INTRODOTTI O ELIMINATI

RIFERIMENTO NORMATIVO	OSSERVAZIONI
Decreto legge 20 giugno 2017, n. 91 Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.	Confartigianato Conferma il divieto di commercializzazione di borse di plastica in materiale leggero o di maggior spessore ed introduce formalmente la prezzatura nonché un insieme di norme che introducono gradualmente restrizioni alla commercializzazione delle borse cd. ultraleggere con abbandono di quelle non ecologiche prevedendo per queste la prezzatura.

MINISTERO DELLA SALUTE

SEGNALAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI RELATIVE A ONERI INTRODOTTI O ELIMINATI

RIFERIMENTO NORMATIVO	OSSERVAZIONI
Decreto legislativo 15 settembre 2017 n. 145, Disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 - Legge di delegazione europea 2015.	Confindustria Va rilevato, in primis, come l'obbligo in questione si applichi esclusivamente alle imprese che producono in Italia e che, pertanto, subiscono maggiori costi rispetto ai produttori degli altri Paesi UE che, grazie alla clausola di mutuo riconoscimento prevista dal decreto legislativo, in ossequio al Trattato di funzionamento dell'UE, possono comunque vendere in Italia prodotti privi di questa indicazione. La norma, pertanto, genera un duplice svantaggio economico alle imprese. Da un lato genera costi di adeguamento dell'etichetta, dall'altro scarica tali maggiori costi sulle sole imprese nazionali che, pertanto, devono subire uno svantaggio competitivo rispetto ai concorrenti stabiliti in altri stati membri dell'UE. La norma, inoltre, dà la possibilità ad operatori stranieri di "ingannare legalmente" un consumatore, facendo passare per italiano un prodotto soltanto perché confezionato in territorio nazionale. Infine un onere diretto deriva dall'incertezza normativa che il provvedimento pone in relazione a determinati aspetti creando difficoltà applicative a carico delle imprese che sono costrette a spendere denaro in consulenze di natura legale, tecnica e regolatoria. Confartigianato Si segnalano nuovi oneri amministrativi relativi all'inserimento dell'informazione aggiuntiva della sede dello stabilimento. Confcommercio Il Ministero non ha presentato la relazione sul bilancio degli oneri. Nell'AIR allegato allo schema di decreto era indicato, genericamente, che l'onere era ritenuto "di impatto irrisorio per le aziende", nonché "un onere molto basso ed ancor più trascurabile" considerando che molte imprese provvedono in economia alla stampa delle etichette e che molte fornivano già su base volontaria tale indicazione. Ciò non toglie che sia necessario condurre una stima puntuale di tali oneri, indicando il numero di imprese interessate dalla misura. In assenza di tale stima, il giudizio relativo all'impatto dell'onere non può essere condiviso.
Decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29, Disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1935/2004, n. 1895/2005, n. 2023/2006, n. 282/2008, n. 450/2009 e n. 10/2011, in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti	Confartigianato Si segnala l'introduzione di una serie di sanzioni per chi non utilizza le cautele previste dalla legge. Il meccanismo previsto dalla legge contempla una prima fase in cui, se la violazione viene ritenuta episodica o di lieve entità, l'autorità amministrativa di controllo effettua una semplice diffida ad ottemperare agli obblighi. In caso di recidiva, di mancata ottemperanza, o in caso la violazione sia sistematica e di grave entità, scatta la sanzione.

	Confcommercio Il Ministero non ha presentato la relazione sul bilancio degli oneri. Nell’AIR allegato allo schema di decreto era menzionata l’introduzione dell’onere in questione, ma non ne veniva fornita alcuna stima. Lo stesso Ministero, con successive note, ha provveduto a precisare la tipologia di imprese interessate dalla misura. Poiché tale obbligo di comunicazione non è direttamente previsto dalla normativa dell’Unione europea, lo stesso sembra configurare un caso di <i>goldplating</i>
--	--

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

SEGNALAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI RELATIVE A ONERI INTRODOTTI O ELIMINATI

RIFERIMENTO NORMATIVO	OSSERVAZIONI
D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31, Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata.	Confindustria Condivide l'approccio di semplificazione seguito dal DPR. Confartigianato Il procedimento nei casi di interventi si conclude nel termine di 60 giorni (a fronte dei 120 giorni necessari per la procedura ordinaria, ridotti a 90 in caso di indizione della conferenza di servizi).

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

SEGNALAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI RELATIVE A ONERI INTRODOTTI O ELIMINATI

RIFERIMENTO NORMATIVO	OSSERVAZIONI
Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92 Disposizioni per l'esercizio dell'attività di compro oro, in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170.	Confartigianato Si segnalano i seguenti oneri introdotti: • possesso della licenza di pubblica sicurezza quale requisito indispensabile per l'iscrizione all'OAM; • obbligo per gli operatori professionali in oro, diversi dalle banche, di iscrizione nel suddetto registro per lo svolgimento dell'attività; • previsione di specifici obblighi di identificazione del cliente e di descrizione, anche mediante documentazione fotografica, dell'oggetto prezioso scambiato; • piena tracciabilità delle operazioni di acquisto e vendita dell'oro. I compro oro sono obbligati a dotarsi di un conto corrente dedicato alle transazioni.

ALTRE SEGNALAZIONI RIFERITE AD ONERI ULTERIORI	
RIFERIMENTO NORMATIVO	OSSERVAZIONI
Legge 27 dicembre 2017, n. 205, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.	Confindustria Agevolazioni per interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione antisismica, energetica e acquisto mobili (art. 1, comma 3) Le disposizioni prevedono un'ulteriore proroga di un anno per le agevolazioni in oggetto. C'è la rimodulazione delle aliquote per favorire interventi che riguardino l'edificio nel suo complesso, rispetto a singoli interventi. Viene introdotta una nuova agevolazione per gli interventi congiunti di riqualificazione energetica e sismica sullo stesso immobile situato nelle zone sismiche 1, 2 e 3. L'onere del controllo sulla sussistenza dei requisiti per beneficiare dell'agevolazione in materia di efficienza energetica è attribuito all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Proroga del super e iperammortamento (art.1, commi 29-36) Con riferimento alla disciplina del super e iper-ammortamento, non si segnalano specifici oneri amministrativi aggiuntivi rispetto a quelli previsti nell'anno precedente. Accogliendo una precisa richiesta di Confindustria, sono state introdotte le disposizioni che consentono alle imprese di sostituire i beni agevolati con beni aventi caratteristiche simili o superiori, senza perdere l'originaria fruizione del vantaggio fiscale. È necessario che l'impresa attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione, secondo le regole ordinarie già stabilite dalla Legge di Bilancio 2017. Credito d'imposta "Formazione 4.0" (art.1, commi 46-56) L'introduzione di un credito d'imposta in favore delle imprese che investono nella formazione del personale nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale 4.0 accoglie una specifica richiesta di Confindustria avanzata per favorire il passaggio ai nuovi paradigmi produttivi dell'Industria 4.0. In attesa del decreto attuativo, resta qualche riserva in merito alla previsione di un accesso all'agevolazione condizionato alla necessità che il piano formativo sia espressamente previsto nei contratti collettivi aziendali o territoriali. Fatturazione elettronica (art.1, commi 909-935) L'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica tra soggetti privati comporta un importante adeguamento di tutti i sistemi informatici - gestionali che si traduce in ingenti costi per le imprese. Si tratta di un aggravio economico che investirà sia i soggetti che attiveranno per la prima volta i canali di fatturazione elettronica, sia le imprese più avanzate in questo processo di informatizzazione in quanto, l'estensione generalizzata della fatturazione elettronica, comporterà inevitabilmente l'adeguamento o implementazione delle procedure attivate negli scorsi anni. Inoltre, si evidenzia che l'introduzione di un obbligo di così ampia portata, in termini di impatti economici e organizzativi, non è stato accompagnato dalla riduzione o semplificazione di altri adempimenti. Gli incentivi introdotti dalla norma, infatti, si sono limitati all'eliminazione della trasmissione dei dati fatture (cd. Spesometro), mentre non hanno riguardato le ulteriori modalità di fatturazione, quali <i>split payment</i> e <i>reverse charge</i>, introdotte con le medesime finalità antifrode.

Proroga entrata in vigore indici sintetici di affidabilità (art.1, comma 931)

La norma rinvia al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018, l'entrata in vigore degli indici sintetici di affidabilità fiscale, per tutti i settori economici.

Era stato previsto, infatti, dalla Legge di Bilancio 2017 che gli ISA sarebbero andati progressivamente per singoli settori (nell'arco di un triennio) a sostituire tutti gli attuali studi di settore quale strumento di controllo fiscale sui contribuenti di minori dimensioni (ricavi/compensi non superiori a 5.165 milioni di euro).

Tale aggiornamento progressivo avrebbe, però, creato una disparità di trattamento tra contribuenti in base al settore di appartenenza, con l'effetto che nel medesimo anno alcune PMI avrebbero potuto fruire del regime premiale dei nuovi ISA, mentre altre PMI sarebbero rimasti soggetti all'accertamento presuntivo in base agli studi di settore.

Pertanto, sebbene il rinvio dell'entrata in vigore degli ISA comporti, per tutti i contribuenti di minori dimensioni, la conferma di un onere amministrativo derivante dalla compilazione ed invio del modello studi di settore all'Agenzia delle Entrate, tale soluzione appare necessaria per evidenti ragioni di equità.

Modifiche ai termini di scadenza fiscali (art.1, commi 932-934)

Le modifiche apportate ai termini di scadenza fiscale hanno come obiettivo quello di evitare delle sovrapposizioni temporali nelle scadenze di alcuni principali adempimenti fiscali (modello 730, spesometro, modello 770 e Certificazioni Uniche, dichiarazioni dei redditi IRES e IRAP).

Ciò costituisce un'evidente semplificazione degli oneri amministrativi da parte delle imprese, permettendo una migliore gestione del personale da destinare all'assolvimento di tali adempimenti.

Contrasto alle frodi nel settore degli oli minerali (art.1, commi 937-943)

L'introduzione di misure finalizzate al contrasto delle frodi nel settore degli oli minerali arriva in risposta alle numerose richieste presentate, negli ultimi anni, dalle imprese del settore, al fine di fronteggiare la concorrenza del mercato parallelo di combustibili che circolano senza assolvere le imposte (IVA e accise).

È introdotto l'obbligo del versamento anticipato dell'IVA che deve avvenire nel momento stesso dell'immissione in consumo o dell'estrazione dal deposito.

Nonostante la condivisibile finalità antifrode, la misura comporta per gli operatori l'aggravio di dover versare l'IVA in via anticipata, senza compensazioni, per tutte le immissioni in consumo dei prodotti considerati. Onde evitare di rendere eccessivamente gravosa l'attività dei depositi, con significative ripercussioni sull'efficienza complessiva della filiera, sono stati introdotti alcuni casi di esclusione, laddove vi siano specifici requisiti di affidabilità o siano prestate idonee garanzie, per non pregiudicare l'efficacia della norma nel contrasto all'illegalità.

Pagamento delle pubbliche amministrazioni (art.1, commi 986-989)

La scelta di operare un dimezzamento delle soglie di vigilanza (da 10.000 a 5.000 euro) per l'erogazione dei pagamenti dei debiti commerciali da parte della Pubblica Amministrazione (di cui all'art. 48-bis DPR n. 602/1973), a fronte della sussistenza di debiti fiscali inevasi in capo ai fornitori solleva forti perplessità.

Le nuove disposizioni, infatti, rischiano di dilatare ulteriormente i tempi di pagamento dei crediti commerciali da parte della PA e delle società a prevalente controllo pubblico; tempi che risultano non ancora normalizzati.

I ritardi che continuano a registrarsi in taluni comuni o settori appaiono in grado di creare tensioni finanziarie alle imprese, impedendo loro di onorare i debiti con lo Stato, e generando un circolo vizioso, tenuto conto anche della portata limitata delle misure che consentono la compensazione tra crediti e debiti verso la PA.

	Peraltro evidenziamo come la riduzione della soglia fissata dall'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, per effetto del richiamo diretto operato dall'art. 80 del Codice degli appalti pubblici alla suddetta norma, comporta anche una riduzione dell'ammontare di omessi pagamenti fiscali oltre il quale scatta l'irregolarità fiscale in capo al partecipante alla gara di appalto e la sua conseguente esclusione dalla procedura. Sospensione deleghe pagamento (art.1, comma 990) La misura in oggetto ripropone nuovamente il meccanismo di contrasto alle indebite compensazioni che sembra, in parte, sovrapporsi nei suoi obiettivi a misure vigenti e replicare misure che sono state in passato introdotte e poi abrogate. Con riferimento alle misure già in vigore, si ricorda che ad oggi vige l'obbligo di apposizione del visto di conformità sulle compensazioni orizzontali di crediti fiscali di importo superiore a 5.000 euro e che i titolari di partita IVA sono comunque tenuti ad utilizzare i canali telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. Sulla base di ciò, un presidio aggiuntivo, atto a consentire la sospensione fino a 30 giorni nell'esecuzione delle deleghe di pagamento, appare ridondante, poco efficiente e atto a creare un ulteriore livello di complessità a carico delle imprese, con conseguenti maggiori oneri amministrativi per le stesse. Misure fiscali economia digitale (art.1, commi 1010-1019) Con l'intento di introdurre forme di tassazione specifiche per l'economia digitale i commi da 1010 a 1019 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2018 hanno apportato significative modifiche sotto due distinti profili: • Ridefinendo i criteri nazionali che disciplinano il concetto di stabile organizzazione mediante la modifica in più punti dell'articolo 162 TUIR. • Disciplinando una nuova imposta sulle transazioni digitali rese nei confronti delle imprese residenti in Italia. Per quanto concerne il primo punto (modifiche al concetto di SO) il contenuto delle nuove norme risulta condivisibile e in grado di produrre effetti positivi in termini di semplificazione per le imprese. In particolare, le integrazioni alle fattispecie che non costituiscono stabile organizzazione, che chiariscono l'efficacia delle esenzioni relative alle attività preparatorie e ausiliarie e che precisano i criteri di sussistenza della stabile organizzazione personale, costituiscono un adeguamento dell'ordinamento nazionale ai nuovi standard internazionali, concordati in esito al progetto BEPS (action 7) dell'OCSE. Un giudizio critico deve invece essere espresso in merito all'inserimento, mediante le norme in commento, al primo comma dell'articolo 162 del TUIR, della nuova lettera f-bis) con cui il legislatore ha compiuto il tentativo poco chiaro e unilaterale di regolare le fattispecie inedite di "stabile organizzazione virtuale" distanziandosi (e anticipando) il percorso di condivisione internazionale di un problema strettamente connaturato all'evolversi della <i>digital economy</i>. Particolari criticità sul piano tecnico e sostanziale sono già state più volte segnalate da Confindustria anche con riferimento all'imposta sulle transazioni digitali (c.d. "web tax"). Qualora tale misura divenisse operativa nel suo attuale impianto, ne deriverebbero certamente ripercussioni negative sul piano economico e gestionale per la generalità delle imprese residenti in Italia che sviluppano o anche che semplicemente utilizzano servizi digitali. Ciò a prescindere dalla presenza di quei profili di rischio di erosione delle basi imponibili generalmente imputati alla <i>digital economy</i> che le norme in commento si propongono esplicitamente di contrastare. Gli oneri informativi ed i costi amministrativi derivanti dalla nuova imposta che verrebbero posti a carico delle imprese italiane appaiono del tutto sproporzionati e ingiustificati.
--	--

	Trattamento di dati personali (Art. 1, commi 1022 e 1023) La legge ha introdotto a carico dei soggetti che, mediante strumenti tecnologici e innovativi, effettuano trattamenti di dati personali finalizzati al perseguimento di un legittimo interesse, l'onere di informare preventivamente il Garante privacy. Nei 15 giorni lavorativi successivi alla comunicazione, l'Autorità effettuerà un'istruttoria e, in base alle risultanze, abiliterà, rinvierà ovvero inibirà il trattamento; trascorsi i predetti 15 giorni senza una risposta da parte del Garante privacy, il titolare può procedere al trattamento. Tale previsione è destinata a incidere su una larghissima gamma di destinatari, dal momento che il perseguimento del legittimo interesse costituisce, tra l'altro, la principale base giuridica dei trattamenti dei dati personali in ambito lavoristico. Peraltro, tale approccio appare in contrasto con lo spirito del nuovo Regolamento Ue sulla protezione dei dati personali (applicabile dal 25 maggio 2018) che, infatti, introduce in ambito privacy la cd. <i>accountability</i>, eliminando ogni adempimento abilitativo preliminare (es. autorizzazione, notificazione, verifica preliminare) nei confronti del Garante privacy. La misura non risulta esser stata oggetto di valutazione o di stima da parte del Legislatore. Confcommercio Si segnalano oneri amministrativi introdotti e relativi all'obbligo, per il datore di lavoro, di dotarsi di uno degli strumenti previsti dalla normativa per effettuare il pagamento della retribuzione. Confartigianato (art. 1, comma 1154) La norma proroga al 1° gennaio 2019 l'entrata in vigore dell'art. 15 del D.Lgs. n. 151/2015 che prevede la tenuta telematica presso il Ministero del Lavoro del Libro Unico del Lavoro.
Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218 Recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonché adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.	Confindustria Banca d'Italia ha sottoposto a consultazione pubblica (scaduta il 12 marzo) un Provvedimento di attuazione sugli obblighi di notifica a carico dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 4-bis del decreto legislativo n. 11/2010, così come modificato dal decreto legislativo n. 218/2017. Si tratta dei soggetti che emettono strumenti di pagamento utilizzabili in modo limitato (cfr. art. 2 comma 2 lettera m), punti 1 e 2 del decreto legislativo 11/2010) e degli operatori di reti o di servizi di comunicazione elettronica (cfr. art. 2 comma 2 lettera n), del decreto legislativo 11/2010) che intendono offrire, alle condizioni previste dalla normativa, anche operazioni di pagamento. In merito al documento posto in consultazione, con riferimento alla prima notifica ai fini dell'iscrizione nell'albo degli Istituti di Pagamento, si ritiene eccessivamente onerosa, sia in termini operativi che di costo, la richiesta di certificare le informazioni da inviare attraverso un revisore indipendente. Con riferimento alle notifiche successive, si ritiene altresì eccessivamente onerosa la notifica annuale delle informazioni sul volume d'affari.
Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (art. 9-bis)	Confindustria Estensione dello <i>split payment</i> (art. 1) Il decreto interviene sulla disciplina dello <i>split payment</i>, meccanismo finalizzato a contrastare le frodi di omesso versamento dell'IVA sulle forniture nei confronti degli enti pubblici. Tale meccanismo è stato introdotto nel nostro Paese ad opera della Legge di Stabilità 2015, in deroga rispetto alle ordinarie

	regole di riscossione dell'IVA e su espressa autorizzazione del Consiglio Europeo (fino al 31 dicembre 2017). Con il decreto, lo <i>split payment</i> viene prorogato fino al 31 dicembre 2020 e viene esteso anche alle società controllate dalla PA, sia a livello centrale che locale, nonché alle società quotate inserite nell'indice FTSE MIB. Considerando che il meccanismo dello <i>split payment</i> genera consistenti crediti IVA in capo alle imprese che forniscono la PA, l'allargamento dell'ambito soggettivo di applicazione della misura rischia di acuire il problema dei ritardi nell'effettuazione dei rimborsi dei crediti fiscali nel nostro Paese. Inoltre, si rilevano oneri a carico delle imprese connessi con la necessità di chiarire l'ambito soggettivo della misura, in special modo nella sua prima fase di applicazione. Procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata (c.d. <i>web tax</i>) (articolo 1-bis) Con l'articolo 1-bis è stata introdotta nel nostro ordinamento una procedura riconducibile ad un'inedita forma di interpello qualificatorio, finalizzato alla verifica della presenza di stabili organizzazioni in Italia che, diversamente dagli istituti preesistenti, essenzialmente orientati ad una valutazione preventiva di situazioni incerte (cfr. articolo 31-bis del DPR n. 600/1973 o articolo 11 della L. n. 212/2000), dovrebbe esplicitare i suoi effetti anche retroattivamente. In termini di nuovi oneri informativi e nuovi costi amministrativi, la disciplina appare in grado di incidere solo in capo ad una ristretta cerchia di soggetti. Non è tuttavia possibile esprimere, in questa fase, un giudizio più puntuale riguardo tali possibili impatti in assenza delle necessarie disposizioni attuative, affidate ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate non ancora emanato. Ciò nondimeno si osserva la presenza nelle norme primarie di varie criticità e disallineamenti rispetto alla normativa fiscale esistente, nazionale e non, che potrebbero generare in futuro complessità e incomprensioni. In particolare va evidenziato come l'introduzione della procedura di cui all'articolo 1-bis abbia concorso alla costruzione, nel corso del 2017, di un quadro di interventi in materia di tassazione dell'economia digitale, essenzialmente orientato a colpire fenomeni patologici di elusione ed evasione fiscale, che avrebbe richiesto maggiore omogeneità e coordinamento. Modifiche all'esercizio della detrazione (art. 2) La misura ha significativamente ridotto il termine entro il quale è possibile esercitare la detrazione dell'IVA e la registrazione delle fatture di acquisto, che è passato da un minimo di 28 mesi a 4 mesi. Tale modifica è stata motivata dalla necessità di agevolare l'incrocio dei dati comunicati da clienti e fornitori, nell'ambito delle comunicazioni dei dati delle fatture. L'intervento, pertanto, sposta sulle imprese l'onere di efficientare l'adempimento di comunicazione, gravando sulle stesse con significativi costi di adeguamento dei sistemi informatici gestionali dovuti alla riduzione dei tempi di adempimento. Inoltre, si rileva che, nonostante gli apprezzati chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate contenuti nella Circolare n.1/2018, la nuova disciplina sulla detrazione IVA mette a rischio l'esercizio alla detrazione, circostanza che comporterebbe un ulteriore aggravio economico a carico delle imprese. Disposizioni in materia di contrasto delle indebite compensazioni (art. 3) La norma introduce regole più restrittive per l'utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti fiscali (imposte dirette, IVA e IRAP) direttamente con tributi di diversa natura. In particolare, viene ridotto il limite di importo del credito fiscale la soglia da 15.000 euro a 5.000 euro oltre il quale il contribuente, per procedere alla compensazione, deve richiedere l'apposizione di un visto di conformità sulla relativa dichiarazione da parte di intermediari abilitati (CAF imprese, professionisti), ovvero, per le società soggette al controllo
--	--

	contabile, da parte dei soggetti tenuti ad esercitare tale controllo. Inoltre, si prevede l'obbligo generalizzato per tutti i soggetti titolari di partita IVA, di utilizzare i canali telematici (Fisconline/Entratel) per effettuare ogni tipologia di compensazione orizzontale dei crediti fiscali. Tale intervento comporterà maggiori oneri, soprattutto in capo alle piccole imprese, le quali saranno tenute a sostenere i maggiori costi per l'ottenimento del visto da conformità da intermediari abilitati per la fruizione in compensazione di crediti fiscali di modesto ammontare. Zona Franca Urbana (art. 46) La norma introduce delle agevolazioni fiscali per le imprese localizzate nei comuni colpiti dagli eventi calamitosi del 2016 e 2017, per sostenere le attività economiche locali e per attrarre nuovi investimenti. Con la successiva circolare del Ministero dello Sviluppo economico del 4 agosto 2017 sono stati forniti chiarimenti in merito alla disciplina agevolativa, nonché sulle modalità e sui termini di presentazione delle istanze di agevolazione da parte delle singole imprese. Transfer pricing (art.59) Le disposizioni recate dall'articolo 59, comma 1, appaiono positive per le imprese nella misura in cui raccordano le norme nazionali a criteri internazionalmente condivisi, agevolando l'adeguamento del nostro ordinamento ai più recenti sviluppi in ambito OCSE, che hanno ribadito la validità del principio dell'<i>arm's lenght</i>, esplicandone ulteriormente l'applicazione (Azioni 9-10 BEPS). Merita di essere sottolineata la facoltà concessa da tali disposizioni al MEF di emanare, tramite apposito decreto, linee guida che recepiscono nel nostro ordinamento le <i>best practices</i> internazionali, superando indicazioni di prassi ormai datate. Un'adeguata definizione di tali linee guida (attualmente in elaborazione e in consultazione aperta) è in grado di produrre miglioramenti significativi in termini di oneri informativi e amministrativi sulle imprese, in particolare in relazione alle attività di verifica della corretta applicazione della disciplina del <i>transfer pricing</i>. Analogo giudizio positivo può essere espresso, in linea generale, per il contenuto del comma 2 del medesimo articolo 59, contenente disposizioni che possono efficacemente concorrere alla riduzione degli oneri posti a carico delle imprese nei percorsi, talvolta complessi e accidentati, per il superamento di fenomeni di doppia imposizione internazionale. Particolari benefici possono derivare dalla facoltà concessa alle imprese residenti di presentare istanze per il riconoscimento unilaterale in Italia delle rettifiche in aumento dei redditi imponibili operate all'estero. Gli impatti positivi in termini di semplificazione dipenderanno tuttavia in larga misura dal contenuto di un Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate cui sono rimesse modalità e termini di presentazione delle istanze di rettifica, Provvedimento che risulta attualmente in fase di emanazione. CNA Gli effetti della diminuzione di oneri amm.vi si verificheranno a partire dal 2019.
D Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111 Disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a norma dell'articolo 9, comma 1, lettere c) e d), della legge 6 giugno 2016, n. 106.	Confartigianato Eliminazione, per gli enti regolarmente iscritti e in possesso dei requisiti per l'accesso al beneficio, dell'onere di riproporre ogni anno la domanda di iscrizione al riparto della quota del 5 per mille e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

Decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148 Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili	Confindustria Trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute (art. 1-ter) Pur ritenendo apprezzabile il provvedimento di febbraio (n. 29190), con cui l’Agenzia delle Entrate ha dato attuazione alle misure di semplificazione contenute nell’articolo 1-ter in oggetto, Confindustria ritiene ci siano ancora interventi da attuare per rendere più facilmente fruibile lo strumento dello spesometro. Estensione Split payment (art. 3) Dopo il significativo aumento del campo soggettivo di applicazione dello <i>split payment</i> introdotto, qualche mese prima dal DL n. 50/2017, la norma amplia nuovamente il campo estendendolo a tutte le società controllate della pubblica amministrazione. Come in precedenza, la misura contribuirà ad aumentare ulteriormente l'importo dei crediti IVA in capo ai fornitori e di conseguenza il numero delle procedure di rimborso prioritario. Inoltre, l'ennesima modifica del perimetro soggettivo di applicazione dello <i>split payment</i>, comporta alle imprese oneri connessi con le difficoltà di individuazione dei soggetti coinvolti e con il continuo aggiornamento dei sistemi di fatturazione. Agevolazioni fiscali per il rientro in Italia dei lavoratori docenti e ricercatori (art. 8-bis) Le disposizioni di cui all’articolo 8-bis intervengono, per il terzo anno consecutivo, sul regime dei lavoratori rimpatriati – dopo le modifiche già introdotte con la Legge di Bilancio 2016 e la Legge di Bilancio 2017. I ripetuti interventi hanno incrementato, nella maggior parte dei casi, la complessità di una disciplina che doveva, invece, razionalizzare e riassorbire le differenti agevolazioni esistenti per il rientro dei lavoratori. In questa ottica appare positiva, la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 17/E del 23 maggio 2017 che riassume i principali regimi agevolativi per le persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia, nonché la successiva guida dell’Agenzia delle Entrate del 22 marzo 2018 che fornisce utili indicazioni sugli adempimenti richiesti alle imprese. Sottoscrizione con firma digitale di atti di natura fiscale concernenti le imprese (art. 11-bis) La disposizione risulta positiva in considerazione del possibile impatto in termini di semplificazione operativa delle procedure di trasferimento o organizzazione delle imprese. Disposizioni in materia di riscossione (art. 19-octies) Le norme in materia di riscossione dei primi due commi hanno carattere procedimentale e non sembrano di particolare rilevanza. Risulta poco chiaro l’ambito applicativo della disposizione che estende all’Agenzia delle Entrate-Riscossione il termine di 120 giorni previsto per le procedure esecutive nei confronti degli Enti pubblici economici. Si ritiene condivisibile la disposizione che esonera il contribuente dall’obbligo di stampare i registri IVA tenuti tramite sistemi elettronici.
---	--

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

SEGNALAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI RELATIVE A ONERI INTRODOTTI O ELIMINATI

RIFERIMENTO NORMATIVO	OSSERVAZIONI
Decreto legge 17 marzo 2017, n. 25, Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti.	Confindustria Premessa la non condivisione di entrambe le modifiche legislative apportate con il decreto legge n.25/2017, si segnala che il nuovo sistema di comunicazione per i voucher è stato ritenuto dalle imprese complesso e di non facile utilizzo. CNA¹ Gli oneri amministrativi sono analoghi a quelli previsti dalla precedente normativa. Sono aumentati invece gli oneri economici per le imprese: • maggior costo orario della prestazione lavorativa; • obbligo di remunerare almeno 4 h./g. di lavoro; • caricamento di oneri gestionali della piattaforma INPS (+1%). Confartigianato La norma abroga l'intera disciplina del lavoro accessorio (artt. 48, 49 e 50 del D.Lgs. n. 81/2015), a partire dal 17 marzo 2017, prevedendo l'utilizzo fino al 31 dicembre 2017 dei voucher acquistati entro il 17 marzo 2017 compreso. Di conseguenza sono venuti meno i relativi obblighi di comunicazione, ovvero l'obbligo preventivo di comunicazione all'Ispettorato Nazionale del Lavoro a carico dei committenti imprenditori o professionisti (comunicazione tramite posta elettronica, almeno 60 minuti prima dell'inizio della singola prestazione, dei dati anagrafici o codice fiscale del lavoratore, luogo della prestazione, giorno di inizio della prestazione, l'ora di inizio e di fine della prestazione).
Legge 22 maggio 2017, n. 81, Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.	Confindustria Si segnalano le seguenti criticità per quanto riguarda la comunicazione da effettuare in relazione al lavoro agile: 1) nell'allegato excel la data da inserire nella cella con formato giorno-mese-anno, per essere accettata, deve essere inserita col formato ora; 2) non è possibile effettuare l'invio massivo: al termine della procedura esce una schermata con la scritta "errore imprevisto" (infatti non vengono rilasciate ricevute). Confartigianato A carico dell'impresa è previsto l'obbligo di comunicazione obbligatoria relativa all'accordo per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di "lavoro agile" e alle sue modificazioni. Confcommercio

¹ Si ricorda che non rientrano nella definizione di "onere informativo" né gli oneri di natura economica e fiscale né gli obblighi relativi alla modifica di comportamenti, di attività, di processi produttivi o di prodotti.

	Nella relazione del Ministero viene individuato un generico onere di compilazione e trasmissione delle comunicazioni obbligatorie sullo <i>smart working</i> . Tuttavia, andrebbe evidenziato lo specifico obbligo di invio dei <u>singoli accordi individuali</u> .
Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (art. 54-bis)	Confartigianato La norma introduce il c.d. contratto di prestazione occasionale per disciplinare le prestazioni occasionali rese nei confronti di aziende e professionisti. Almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione, l'utilizzatore è tenuto a trasmettere, attraverso la piattaforma informatica INPS, ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'Istituto, i dati anagrafici e identificativi del prestatore, il luogo di svolgimento della prestazione, l'oggetto della prestazione, la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione, il compenso pattuito per la prestazione. Nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo, l'utilizzatore è tenuto a comunicare la revoca della dichiarazione entro i 3 giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione. In mancanza della suddetta revoca, l'INPS provvede al pagamento delle prestazioni e all'accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi. La piattaforma telematica consente, inoltre, al prestatore o all'utilizzatore, di confermare, al termine della stessa, l'avvenuto svolgimento della prestazione giornaliera. Ai fini della gestione dei pagamenti l'utilizzatore deve preventivamente alimentare il proprio portafoglio telematico, attraverso il versamento della provvista destinata a finanziare l'erogazione del compenso al prestatore, l'assolvimento degli oneri di assicurazione sociale ed i costi di gestione delle attività. Confcommercio Si segnalano nuovi oneri relativi alla registrazione su piattaforma, onere di comunicazione della prestazione, onere di utilizzo pari a 4 ore.
Decreto Interministeriale (Min Lavoro/MEF) del 12 settembre 2017	Confartigianato L'agevolazione riguarda i contratti aziendali sottoscritti dal 1° gennaio 2017 al 31 agosto 2018 che promuovono misure di conciliazione per i dipendenti, migliorative rispetto alle previsioni di legge o del CCNL di riferimento. I datori di lavoro che intendono usufruire della decontribuzione devono inviare un'apposita istanza sul portale INPS e, preventivamente, effettuare attraverso il portale Cliclavoro il deposito telematico del contratto aziendale, anche qualora si tratti del recepimento di un contratto territoriale di secondo livello.
D.P.C.M. 23 maggio 2017, n. 87, Regolamento di attuazione dell'articolo 1, commi da 199 a 205, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in materia di riduzione del requisito contributivo di accesso al pensionamento anticipato per i lavoratori c.d. precoci.	Confartigianato La normativa prevede il rilascio da parte del datore di lavoro al lavoratore di un'attestazione, effettuata su modelli INPS, dello svolgimento di attività gravose ammesse al beneficio.
D.P.C.M. 23 maggio 2017, n. 88, Regolamento di attuazione dell'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in materia di APE sociale.	Confartigianato La normativa prevede il rilascio da parte del datore di lavoro al lavoratore di un'attestazione, effettuata su modelli INPS, dello svolgimento di attività gravose ammesse al beneficio.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

SEGNALAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI RELATIVE A ONERI INTRODOTTI O ELIMINATI

RIFERIMENTO NORMATIVO	OSSERVAZIONI
Decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 190 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 94/11/CE, concernente l'etichettatura dei materiali usati nei principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore ed al regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del consiglio, del 27 settembre 2011, relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili.	Confartigianato Introduce aspetti sanzionatori riferiti alle violazioni della normativa citata.
Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 «Legge di delegazione europea 2015».	Confartigianato Oltre quanto richiesto obbligatoriamente per l'indicazione dell'eventuale presenza di sostanze allergeniche, rispetto alla legislazione vigente l'opzione prescelta non introduce per le imprese nessun nuovo obbligo informativo o giuridico relativamente alla raccolta, produzione, elaborazione, trasmissione e conservazione di informazioni e documenti, tranne che per le collettività (ristoranti, bar, mense, ecc.) che sono obbligate a conservare e produrre in caso di verifica degli organi di controllo la documentazione informativa sulla presenza degli allergeni. Da segnalare l'introduzione della possibilità di diffidare l'impresa in caso di primo accertamento dell'organo di controllo con contestazione di violazioni sanabili, ad adempiere alle prescrizioni violate entro un congruo tempo. Inoltre è stata previsto che gli importi della sanzione amministrativa siano ridotti fino ad un terzo nel caso in cui sia stata una micro impresa a compiere la violazione.
Legge 4 agosto 2017, n. 124 Legge annuale per il mercato e la concorrenza	Confindustria La legge ha introdotto alcune misure in materia di trasparenza delle erogazioni e sovvenzioni pubbliche (art. 1, comma 125). Confindustria ha ripetutamente segnalato ai Ministeri interessati la necessità di un chiarimento volto a superare le incertezze applicative, in coerenza con il principio di proporzionalità e di graduazione di tali adempimenti. Sulla base delle questioni emerse, il MiSE ha formulato tre specifici quesiti al Consiglio di Stato per dirimere una serie di dubbi interpretativi. I tre quesiti riguardano: • la decorrenza degli obblighi di pubblicazione delle erogazioni relative all'anno 2017; • l'applicazione delle sanzioni caso di mancata pubblicazione; il controllo e la vigilanza sugli obblighi di pubblicità.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

SEGNALAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI RELATIVE A ONERI INTRODOTTI O ELIMINATI

RIFERIMENTO NORMATIVO	OSSERVAZIONI
Decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, Razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 7 agosto 2015, n. 124.	CNA² È prevista una riduzione di costi per le imprese di autotrasporto dovuta all'eliminazione di bolli, riduzione tariffa PRA e minori costi per la trascrizione del veicolo all'Acì
Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.	Confartigianato Introdotti elementi che possono incidere sulla libera concorrenza e precludono la possibilità di partecipazione delle micro e piccole imprese.

² Si ricorda che non rientrano nella definizione di “onere informativo” né gli oneri di natura economica e fiscale né gli obblighi relativi alla modifica di comportamenti, di attività, di processi produttivi o di prodotti.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

SEGNALAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI RELATIVE A ONERI INTRODOTTI O ELIMINATI

RIFERIMENTO NORMATIVO	OSSERVAZIONI
Legge 30 novembre 2017, n. 179 Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato.	Confcommercio Si segnalano nuovi oneri relativi all'integrazione dei modelli di organizzazione e di gestione (ex d.lgs. 231/2001). In particolare, l'obbligo consiste nel prevedere nei modelli di organizzazione canali che consentano di presentare segnalazioni di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

ALTRE SEGNALAZIONI RIFERITE AD ONERI ULTERIORI	
RIFERIMENTO NORMATIVO	OSSERVAZIONI
Legge 19 ottobre 2017, n. 155 Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza.	Confindustria Si segnalano: • i diversi flussi informativi - tra i quali quello tra impresa e organismo di composizione della crisi - che dovrebbero attivarsi in costanza delle procedure di allerta; • gli oneri di adeguamento degli assetti organizzativi di numerose imprese di minori dimensioni, a fronte dell'ampliamento dei casi di nomina obbligatoria dell'organo di controllo interno (monocratico/collegiale)